

Rassegna Stampa

26/01/2015



Via Giacinto Gigante 3/b 80136 Napoli
ph/fax +39 0815640547

ATTIVITA' ECONOMICHE

Il Giornale	6	CHI LAVORA CON LA PA AVRÀ MENO LIQUIDITÀ: ADDIO A 1,5 MILIARDI	1
Il Sole 24 Ore	31	PIANO ANTICORRUZIONE LA RELAZIONE SI ADEGUA AI PALETTI DELL'AUTORITÀ	2
Il Sole 24 Ore	31	OTTOMILA ENTI NEL PENDOLO TRA TAGLI E STABILITÀ	3
Il Sole 24 Ore	31	PARTECIPATE LA REVOCA DEI VERTICI NON E' UN ATTO AMMINISTRATIVO	4
Il Sole 24 Ore	30	NEL 2015 IL PIANO CASA RESTA ATTIVO IN 16 REGIONI	5

EGOVERNMENT E INNOVAZIONE

Corr. Del Mezzogiorno- economia	X	OPEN PUGLIA PER L'AMMISTRAZIONE I DATI PUBBLICI AL SERVIZIO DEI CITTADINI	6
------------------------------------	---	---	---

GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Mattino - Avellino	18	UPI, L'IRPINIA PUNTA A QUATTRO POSTI NEL DIRETTIVO	7
Il Mattino - Avellino	19	CITTÀ ALTA IRPINIA, APPELLO ALL'UNITÀ «QUESTA È L'ORA DELLA RESPONSABILITÀ»	8
Il Mattino - Benevento	18	ATO, LA RIVOLTA DEI SINDACI: ORA NUOVO ACCORDO	9
Il Sole 24 Ore	2	DAL WEB AI SOPRALLUOGHI IL NUOVO CATASTO CERCA I DATI	10
Il Sole 24 Ore	2	INVARIANZA: UN NODO DA SCIogliere IN FRETTA	12

GOVERNO LOCALE

Il Giornale	8	RENATA, DA VEDOVA A SINDACO CONTRO IL «MURO DI RICCIONE»	13
-------------	---	--	----

LAVORO PUBBLICO

Il Sole 24 Ore	7	LA NUOVA RIFORMA DELLA PA TORNA SUI PASSI DEL 2009	14
----------------	---	--	----

NORMATIVA E SENTENZE

Il Sole 24 Ore	26	ICI, SI ALL'ARCHITETTO CONTRO IL COMUNE	16
----------------	----	---	----

TRIBUTI

Asfel		CONTRATTAZIONE DECENTRATA	17
Il Mattino - Salerno	19	IMU AGRICOLA, LA TASSA SCATTA SOLO PER 56 COMUNI	18
Il Sole 24 Ore	31	COMUNI LIBERI SULLA SCELTA DEI BOLLETTINI	19
Il Sole 24 Ore	31	TASI PRECOMPILATA SOLO SU RICHIESTA	20

ECONOMIA

Il Sole 24 Ore	3	TOUR DE FORCE PER IL 730 PRECOMPILATO	21
----------------	---	---------------------------------------	----

AMBIENTE

Italiaoggi 7	20	CLASSIFICAZIONE RIFIUTI A OSTACOLI	23
--------------	----	------------------------------------	----

IVA, ALLARME CGIA**Chi lavora con la Pa
avrà meno liquidità:
addio a 1,5 miliardi**

Fino alla metà del prossimo mese di maggio le imprese che lavorano prevalentemente con lo Stato non potranno disporre di 1,5 miliardi di euro di liquidità. Lo sostiene la Cgia di Mestre, spiegando che a partire dallo scorso primo gennaio, la legge di Stabilità ha introdotto una disposizione che prevede, nelle transazioni commerciali tra imprese private e Pubblica amministrazione, un nuovo regime fiscale: una volta terminata un'opera a una amministrazione pubblica, l'impresa deve emettere la fattura con l'Iva, e l'Iva non dovrà essere incassata dall'imprenditore, ma dovrà essere versata all'Era-rio dal committente pubblico.

Trasparenza. Per il triennio 2015-2017 Piano anticorruzione, la relazione si adegua ai paletti dell'Autorità

Entro il 31 dicembre 2014 tutte le amministrazioni pubbliche e le società partecipate hanno dovuto approvare il piano anticorruzione per il triennio 2015-2017. Ora, però, è necessario adeguare il piano tenendo conto delle indicazioni contenute nel modello di relazione predisposto dall'Autorità Anticorruzione, che i responsabili hanno pubblicato sul sito internet dell'ente entro lo scorso 31 dicembre.

Il piano ha valenza triennale, ma deve essere adeguato ogni anno. Può comprendere anche il piano per la trasparenza, che può comunque avere la veste di un documento autonomo. La proposta di piano anticorruzione deve essere presentata necessariamente da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione, che di norma è negli enti locali il segretario. È opportuno ricordare che, sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge 56/2014 (la cosiddetta Del Rio), le attività di prevenzione della corruzione e l'individuazione del responsabile possono essere effettuate in modo associato tramite le unioni dei Comuni. Prima della formalizzazione della proposta di piano il responsabile anticorruzione deve raccogliere il parere dei dirigenti per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione. Spetta alle singole amministrazioni valutare l'opportunità (è auspicabile) di raccogliere il parere di sindacati, associazioni e singoli cittadini, nonché di pubblicare sul sito internet la proposta di piano. La deliberazione del piano spetta alla giunta e il documento deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'individuazione dell'attività a più elevato rischio di corruzione può essere fatta sulla base delle esperienze matura-

te nell'ente o, come suggerito dal piano nazionale, utilizzando modalità mutuata dalle procedure di certificazione di qualità: gli indici di valutazione delle probabilità e dell'impatto. Appare, inoltre, opportuno modulare il grado di rischio delle singole attività, utilizzando lo stesso metodo. Per ciascuna attività a maggior rischio di corruzione si devono prevedere forme di prevenzione, quali l'intensificazione dei controlli, la fornitura di informazioni al responsabile anticorruzione, il monitoraggio dei rapporti con i beneficiari dei provvedimenti, la rotazione dei dirigenti e dei dipendenti.

Sulla base delle indicazioni contenute nella relazione dei responsabili anticorruzione è necessario che le amministrazioni effettuino degli specifici controlli sui rapporti che si stabiliscono tra i dipendenti cessati dal servizio e le società private che hanno rapporti con l'ente. È vietato a coloro che hanno assunto decisioni per conto dell'ente nei confronti di privati di svolgere con gli stessi attività di lavoro subordinato o di consulenza per i tre anni successivi. A carico della società che viola questa disposizione è prevista l'irrogazione del divieto di contrattazione per tre anni. Uno strumento utile può essere l'autocertificazione da parte della società e/o l'inserimento di una tale clausola nel contratto.

Gli enti devono inoltre valutare l'opportunità di considerare a rischio di corruzione le attività di verifica e controllo.

Un'altra attività cui lo schema di relazione dei responsabili dedica particolare attenzione è costituita dalla verifica che i dipendenti non svolgano attività ulteriori se non previa autorizzazione, nel rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e per attività che l'ente in se-

de regolamentare non ha giudicato essere caratterizzate da conflitto d'interessi.

È utile prestare la massima attenzione all'utilizzo dell'opportunità per cui l'ente dia avvio alle procedure informatizzate per la produzione delle informazioni da pubblicare sul sito internet dell'ente.

**Stefano
Pozzoli**

Ottomila enti nel pendolo tra tagli e «stabilità»

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi, nella conferenza stampa di fine anno, aveva dichiarato, in relazione alle società partecipate, che «c'è un obiettivo condiviso di passare da 8mila a mille, ma deve essere serio. In questi anni il Governo centrale non è stato serio con le autorità locali, ha cambiato legislazione ogni tre per due». Dalle parole ai fatti, visto che sono arrivati gli emendamenti al disegno di legge Madia per la Pa (si veda Il Sole 24 Ore del 18 gennaio) che apriranno la strada al riordino delle società partecipate.

È facile quindi immaginare che dopo l'approvazione del disegno di legge, ci troveremo di fronte a una serie di norme che, ispirandosi o meno al programma Cottarelli, dovranno comunque mirare a una riduzione importante delle società partecipate.

In questo quadro, ci si deve

interrogare sul significato delle disposizioni appena approvate in tema di società partecipate, ovvero dei commi 609 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).

Queste disposizioni, che sono a oggi in vigore, danno una conferma e pongono una perplessità.

La conferma viene dai commi 609 e 615, che dimostrano che per i servizi pubblici a rete il Governo Renzi sta immaginando un percorso specifico di aggregazione, confermando e rendendo più cogenti le politiche di ambito territoriale ottimale.

Per quanto riguarda le altre società (compresi quindi i servizi pubblici diversi dai precedenti) il percorso a oggi delineato dalla legge di stabilità, in particolare dai commi 611 e seguenti, sembra troppo vago e poco incisivo.

Tra l'altro, a fronte della decisione di reintervenire

nuovamente e in modo profondo sul tema, sembra irragionevole avviare oggi un percorso che porti a redigere «entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire».

Ancora, immaginare che un programma di riduzione delle società possa concludersi in un arco di tempo di 12 mesi (in realtà solo 9, perché il piano va approvato a marzo e deve concludersi entro dicembre) è assolutamente velleitario, visti i tempi propri di elaborazione e di deliberazione tipici dei nostri enti locali.

Resta il fatto, comunque, che la norma è in vigore ed è quindi dovere delle

pubbliche amministrazioni interessate adoperarsi per rispettare queste disposizioni. Non essendoci vincoli particolari, è bene fare piani concreti e realizzabili, anche perché sia il progetto sia la relazione sui risultati ottenuti dovranno essere resi pubblici sul sito dell'ente e inviati alla Corte dei conti (in base al comma 612).

Va segnalato, in senso positivo, che il comma 614 della legge di stabilità proroga, limitatamente alle operazioni che rientrano nel piano, i benefici fiscali e contabili previsti dalla legge di stabilità 2014. Infatti «le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015». Di questo è bene approfittarne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giurisdizione. Competenza del giudice ordinario e non del Tar

Partecipate, la revoca dei vertici non è un atto amministrativo

Federica Caponi

L'atto del presidente di una provincia che dispone la revoca dell'amministratore di una società interamente partecipata dall'ente non è un atto amministrativo in quanto la fattispecie difetta del potere pubblicistico. Pertanto, in caso di controversia è competente solo il giudice ordinario, al quale è rimessa la verifica della vicenda e anche quella dell'eventuale profilo risarcitorio. L'atto è addirittura inesistente come atto amministrativo.

È questo il principio sancito dal Tar Calabria, sezione di Reggio Calabria, che, nella sentenza 4 del 15 gennaio scorso, ha dichiarato il difetto di giurisdizione e la competenza del giudice ordinario.

Al Tar si era rivolto l'ex amministratore di una società, interamente partecipata da una provincia, che aveva impugnato il decreto con il quale il presidente dell'ente locale lo aveva revocato dalla carica. L'interessato aveva anche proposto domanda risarcitoria per ottenere la condanna dell'amministrazione provinciale al ristoro di tutti i pregiudizi patrimoniali (individuati nell'ammontare dei compensi non percepiti a causa della revoca anticipata, ritenuta illegittima) e non patrimoniali.

Il Tar ha chiarito che tra le società a capitale interamente pubblico devono differenziarsi quelle che svolgono attività di impre-

sa da quelle che esercitano attività amministrativa. Le prime sono assoggettate, in linea di principio, allo statuto privatistico dell'imprenditore, le seconde soggiacciono allo statuto pubblicistico della pubblica amministrazione. Per stabilire quando ricorre la prima o la seconda fattispecie occorre aver riguardo:

- alle modalità di costituzione;
- alla fase dell'organizzazione;
- alla natura dell'attività svolta e al fine perseguito. Il che significa applicare il principio sancito dalla sentenza 326/2008 della Corte costituzionale, la quale ha distinto tra attività amministrativa in forma privatistica e attività di impresa di enti pubblici.

I giudici amministrativi, relativamente al caso esaminato, hanno precisato che:

- la società è stata costituita per iniziativa della provincia, che è socio totalitario al 100 per cento;
- l'organo amministrativo, a regime, è composto da un consiglio di amministrazione di tre membri, dei quali uno nominato dal socio unico, gli altri due nominati dal consiglio provinciale, uno per la maggioranza e uno per la minoranza a maggioranza semplice e con votazione separata;
- la società ha a oggetto una serie di molteplici attività anche di natura economica;
- il finanziamento dell'ente, oltre che dal capitale sociale ovvero dai finanziamenti del socio unico, viene ritratto dai proventi

ed dagli introiti derivanti dall'esercizio delle attività conferite secondo una logica corrispettiva;

- nello statuto non è disciplinata espressamente la revoca dell'organo amministrativo.

Alla luce di queste considerazioni, dall'analisi delle scritture contabili e del bilancio la società ha natura privatistica, nonostante abbia un'indubbia caratterizzazione pubblicistica. La società è qualificabile, secondo i giudici amministrativi, come un organismo esercente attività di impresa, seppur di rilievo pubblicistico. Pertanto, la società per quanto riguarda gli istituti della nomina e della revoca degli amministratori è assoggettata al diritto societario, alle prescrizioni statutarie e alle disposizioni organizzative derivanti dall'applicazione delle regole di diritto privato.

Secondo il Tar, quindi, il presidente della Provincia difettava di un potere pubblicistico di revoca e il ricorrente è titolare di un diritto soggettivo dinanzi all'esercizio di una revoca (privatistica) di competenza del giudice ordinario, al quale spetta anche la verifica in merito al conseguente ed eventuale risarcimento. Manca infatti una norma che riconosca questo potere a una Pa; quindi, più che di nullità dell'atto, dovrebbe parlarsi di inesistenza dello stesso come atto autoritativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori di recupero. Rafficca di proroghe di fine anno per il bonus cubature partito nel 2009

Nel 2015 il piano casa resta attivo in 16 Regioni

Possibilità scaduta in Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna

PAGINA A CURA DI
Silvio Rezzonico
Maria Chiara Voci

Ancora un anno. In qualche Regione, ancora due. Il piano casa sugli ampliamenti edilizi e le ricostruzioni - opportunità lanciata nel 2008 dall'allora Governo Berlusconi e applicata attraverso leggi territoriali - continua a vivere quasi ovunque in Italia.

Rispetto al passato, la volontà di proroga appare più stanca. Il provvedimento, pensato come una misura a tempo per una durata di 36 mesi, sta iniziando a perdere colpi. Complice anche la totale assenza (con poche eccezioni, fra cui il Veneto) di un monitoraggio puntuale sugli effetti che le misure hanno avuto, per le famiglie che hanno ricavato dalla propria casa una stanza in più e per il rilancio del settore edile. Perplesità e critiche a parte, le leggi però sono in massima parte ancora vigenti. Mentre in alcune Regioni il piano casa è diventato permanente.

Le proroghe

La rafficca di proroghe, nelle regioni in cui la norma era in scadenza a dicembre, si è consumata come sempre al fotofinish, negli ultimi giorni di dicembre, e nello scorcio di gennaio con articoli all'interno di provvedimenti omnibus o finanziarie. Pochi gli emendamenti ai testi originali: alcuni ritocchi hanno riguardato le leggi di Marche e Puglia. Non ovunque si è riuscito a garantire il rispetto dei tempi: in Calabria e Basilicata, ad esempio, il

via libera alla dilazione della norma è slittato ai primi giorni di gennaio, anche se formalmente le leggi sono scadute lo scorso 31 dicembre. In Piemonte, era annunciato uno slittamento di due anni: alla fine però si è ridotto a uno.

C'è poi chi ha deciso di concludere l'esperienza. Come Sardegna e Umbria, che hanno deciso di sostituire il piano casa (scaduto rispettivamente il 29 novembre e il 31 dicembre) con provvedimenti stabili e, nel caso dell'isola, meglio mirati (almeno così nelle intenzioni) al territorio. Oppure come l'Emilia Romagna, che ha fatto morire il piano casa dopo la prima edizione, o la Lombardia, che si è tirata indietro a fine 2013, lasciando alla legge urbanistica il compito di regolare i bonus.

Fra le prime a muoversi c'è stata quest'anno la Sicilia, che, con la legge 21/2014 di assestamento di bilancio, ha allungato al 31 dicembre 2015 la scadenza per seguire interventi di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia degli edifici.

A dicembre è poi arrivato il semaforo verde della Puglia, che con la legge 49/2014 ha fatto slittare di 365 giorni la data ultima per la presentazione delle Dia e dei permessi di costruire. Il provvedimento ha introdotto inoltre qualche novità. Il precedente limite volumetrico di ampliamento degli edifici residenziali era al 20% della volumetria complessiva esistente del fabbricato, con un limite di 200 mc ora portato a 300. Inoltre il campo di applicazione è stato allargato agli immobili non residenziali, con volumetria prima dei lavori inferiore o pari a 500 mc.

Sono infine arrivate in corsa (e senza modifiche ai testi) i via libera di Abruzzo, Toscana, Piemonte e Calabria. Nelle Marche, è stata inserita qualche novità per il recupero dei sottotetti e la possibilità di fraziona-

re le unità immobiliari esistenti in seguito all'ampliamento di cubatura.

Il caso Lazio

Dopo anni di edizioni "impossibili" da applicare e oggetto di successive impugnazioni, il Lazio ha appena riscritto totalmente la legge. Il nuovo piano prevede, oggi, per gli immobili residenziali un bonus del 20% dell'esistente fino a un massimo di 70 metri cubi. Per i fabbricati produttivi artigianali e quelli a destinazione ricettiva il bonus sale al 25% fino a un tetto di 500 metri cubi. Per le demolizioni e ricostruzioni, il premio volumetrico è al 35%: se l'immobile non è residenziale, si può ampliare fino a 350 metri cubi. A patto, però e in tutti i casi, che venga raggiunta la classe energetica A. Non solo: in caso di ristrutturazione o sostituzione con cambio di destinazione d'uso, a fronte di un premio del 30% concesso, viene richiesta la restituzione di un 30% (calcolato in questo caso sulla volumetria già maggiorata dal bonus) da destinare a housing sociale.

Il bilancio

Ad oggi su 21 Regioni e Province autonome, il piano casa vero e proprio è ancora attivo in 16 territori. In altri tre territori la legge è scaduta (definitivamente o in attesa di sostituirla). Mentre in Umbria è stata incorporata nel testo unico sul governo del territorio e in Provincia di Trento, dove non è mai formalmente partita, è comunque operativa una legge che concede incentivi volumetrici a chi ristruttura (anche in questo caso è stata appena prorogata per il 2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto Come ordinare l'enorme massa di informazioni degli enti

OpenPuglia per l'amministrazione I dati pubblici al servizio dei cittadini

La presentazione durante la Conferenza per i 90 anni dell'Ateneo di Bari
L'iniziativa è promossa dall'associazione «Stati generali dell'innovazione»

DI **LUDOVICO FONTANA**

Prendere i dati forniti in formato aperto dalle amministrazioni pubbliche, ordinarli e metterli a disposizione di cittadini e imprese. Dati, come per esempio le informazioni sui trasporti pubblici, che possono essere fonti preziose per chi si occupa di turismo o per realizzare una remunerativa app sulla mobilità cittadina. È questa una delle azioni principali di OpenPuglia, progetto realizzato da un gruppo di esperti di informatica, diritto, beni culturali e comunicazione, presentato ufficialmente lunedì 19 gennaio a Bari durante la conferenza «Politiche dell'innovazione, terza missione e sviluppo del territorio», promossa dall'associazione Stati generali dell'innovazione - Sgi (che riunisce esperti e docenti universitari) all'interno della «Conferenza d'Ateneo», il ciclo di incontri organizzato dall'Università di Bari Aldo Moro per celebrare i suoi primi novant'anni.

Durante la giornata si sono alternati dibattiti e due sessioni parallele sui temi «come rendere più innovative le piccole e medie imprese» e «come facilitare il passaggio giovanile alla dimensione imprenditoriale innovativa». Nel dibattito finale sono intervenuti diversi rappresentanti istituzionali, da Loredana Capone (assessora regionale allo sviluppo economico) ad Alessandro Delli Noci (assessore comunale all'innovazione tecnologica del Comune di Lecce), da Michele Emiliano (l'ex sindaco di Bari è assessore alla sicurezza del Comune di San Severo) ad Annibale D'Elia (dirigente

dell'ufficio politiche giovanili della Regione Puglia). Vincenzo Patruno, responsabile open data dell'Istat, ha spiegato perché è nato OpenPuglia. «Sono ormai tante le pubbliche amministrazioni che hanno lasciato i dati in formato aperto, ma dall'altra parte non si è creato un processo virtuoso per il riuso di questi dati in chiave business. Ci sono delle esperienze, ma sono molto isolate». L'idea, quindi, era quella «di creare un anello di congiunzione tra il mondo della conoscenza dei dati, che adesso è frammentato e polverizzato, e la possibilità per le aziende di poter fruire del valore aggiunto del dato».

OpenPuglia si occuperà di sei temi principali: trasparenza, cultura, mobilità, ambiente, turismo e agroalimentare.

L'indirizzo web è opendatabari.github.io/openpuglia. Gli open data sono dati liberamente accessibili ai cittadini senza che ci siano brevetti o forme di copyright che ne limitino la riproduzione. Sono le informazioni sul traffico, dati geografici, l'elenco delle farmacie, dei monumenti, un albo di professionisti o le presenze dei politici nei consigli comunali. Se in formato aperto, possono essere usati da attivisti, imprenditori, pro-

fessionisti. Un esempio sono i dati relativi alla mobilità. Gli autobus dell'Amtab, l'azienda di trasporto pubblico di Bari, sono tutti dotati di Gps. Con la «liberazione» di questi dati, avvenuta lo scorso settembre, solo in due mesi sono nate cinque app che permettono di conoscere la posizione e quindi prevedere l'orario di arrivo degli autobus alla fermata.



La presentazione del progetto OpenPuglia a Bari

Informazioni utili per il cittadino e utili per chi, per esempio, vuole realizzare una guida per i turisti. «OpenPuglia riunisce una comunità di lavoratori entusiasti: questo da un lato arricchisce professionalmente i partecipanti, dall'altro permette di produrre informazioni che possono essere utili a tutti i cittadini», spiega Massimo Zotti della società Planetek, tra i componenti di OpenPuglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'elezione dei vertici regionali

Upi, l'Irpinia punta a quattro posti nel direttivo

L'Unione delle province italiane (Upi) decide i propri vertici regionali. Oggi l'appuntamento a Napoli per le votazioni dei rappresentanti del Consiglio direttivo, del presidente e dell'ufficio presidenza. L'Irpinia punta ad ottenere quattro componenti nei posti di vertice. Sono tredici i membri dell'ufficio presidenza e 37 nel consiglio direttivo. La poltrona apicale è stata finora nelle mani del senatore Pietro Langella, che ora dovrà cedere lo scettro. Dopo l'incontro di domani mattina a Napoli, si riunirà l'assemblea nazionale dell'Upi per definire i nuovi organi e per approvare lo statuto, in conseguenza della

riforma Delrio che ha ridotto le Province ad enti di secondo di livello.

“L'assemblea generale congressuale è un appuntamento obbligatorio, al fine di procedere al rinnovo degli organi dell'associazione – si legge in una nota ufficiale dell'Unione delle province italiane - Inoltre, come disposto dall'articolo dello Statuto, l'Assemblea Congressuale è convocata al fine di adeguare lo statuto Upi alla nuova fisionomia delle Province come disegnate dalla Legge 56/14. L'attuale Statuto dell'Upi – è scritto ancora nel comunicato - non appare infatti più funzionale a regolamentare

le attività dell'Unione, poiché non più in linea con le profonde modifiche apportate all'istituzione Provincia dalla Legge 56/14, né in grado di supportare l'Associazione nel percorso avviato con al sottoscrizione del Protocollo Anci - Upi nel giugno 2014”. Allo scopo di comporre nella maniera più completa l'assemblea congressuale, le giunte provinciali devono designare un assessore e le Unioni regionali devono indicare i consiglieri delegati. Anche in questo caso, l'Irpinia vuole recitare un ruolo di primo piano.

ma.la.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città Alta Irpinia, appello all'unità

«Questa è l'ora della responsabilità»



Ultimatum Riunione senza esito a Bisaccia nuova convocazione tra una settimana

L'incontro

A Bisaccia la dura risposta alla nota degli 8 dissidenti Sabato nuova assemblea

Domenico Bonaventura

«Reclamano intelligenza senza dimostrare intelligenza dal punto di vista della responsabilità politica». È durissimo il commento di Ciriaco De Mita, presidente con riserva della Città dell'Alta Irpinia, in merito alla defezione, alla riunione di ieri, degli 8 sindaci che avevano partecipato all'incontro di sabato a Morra De Sanctis e che avevano firmato il relativo documento, inviato anche al sottosegretario Graziano Delrio, all'ex ministro della Coesione territoriale, Fabrizio Barca, al governatore Stefano Caldoro e al sindaco di Bisaccia Marcello Arminio, attraverso il quale reclamavano il primato di regole certe e condivise sull'aspetto progettuale e programmatico.

Le 15 fasce tricolori convenute ancora una volta al Castello ducale di Bisaccia (assente il sindaco di Conza della Campania, Vito Capiello) hanno risposto alla convocazione arrivata per procedere alla votazione del coordinamento dei sindaci del Progetto pilota. Votazione che non si è tenuta e che è stata rinviata a sabato prossimo, 31 gennaio, alle 15,30. «Ma al prossimo incontro - ha ammonito De Mita, che ha proposto il rinvio - procederemo alla votazione, e voterà solo chi sarà presente. Ma badate, se siete d'accordo a metterci tutti insieme, bene. Altrimenti, continuerete da soli».

D'accordo con il rinvio proposto dal presidente eletto tutti i sindaci, che hanno preso la parola esprimendo ognuno il proprio pensiero sulla questione. Stefano Farina, sindaco di Teora e consigliere provinciale democratico, ha espresso il suo rammarico: «In un momento in cui dobbiamo dimostrare unità, rischiamo invece di dividerci. Noi abbiamo scelto di utilizzare l'arma della persuasione, lo facciamo anche loro: vengano e ci convincano

dell'altro posizione». «Oltretutto - ha proseguito Farina ponendo l'accento sull'inopportunità della riunione di sabato - potrei dire di sentirmi discriminato: per quale ragione non sono stato contattato? Io perseguirò nell'utilizzo della tecnica della persuasione e mi adopererò per dire agli altri che hanno perso un'occasione». Ad esporre il proprio disappunto anche Mario Rizzi, sindaco di Lacedonia e presidente della Comunità montana Alta Irpinia: «C'è un momento di riflessione da parte di otto sindaci che chiedono una condivisione delle. In parte queste regole che i firmatari del comunicato hanno invocato sono state approvate, anche da loro, nella riunione di giovedì sera. In parte dobbiamo dividerne altre, e lo faremo. Pensavo e speravo potessero essere approvate già subito». «Il fatto che la riunione sia stata limitata a 8 sindaci escludendo gli altri fa pensare - prosegue Rizzi - che si voglia arrivare ad una contrattazione, e questo sarebbe uno scenario che non accetto. Il progetto va avanti, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Vedo molto di incomprendibile in questo atteggiamento e nella decisione di non presenziare alla riunione di oggi».

Un'opinione condivisa dallo stesso De Mita, che l'ha definita «non spiegabile»: «Siamo di fronte a un'idea ambiziosa, che è quella di aggregare le comunità intorno ad un soggetto nuovo. Dovremmo perciò fare a gara a chi aiuta di più, non a chi divide di più. Bisognerebbe innescare una condivisione di idee, che porterebbe al ritorno della politica: ma adesso la politica è morta». «Vi rendete conto - ha poi chiesto ai colleghi alzando il tono di voce - della mediocrità e del degrado culturale, morale e politico di questa classe dirigente?».

Tra dieci giorni, Fabrizio Barca, padre di questo progetto, sarà proprio in Alta Irpinia, a Nusco, per una riflessione sulle aree interne nell'ambito delle lezioni della Scuola di Alti Studi Politici. Che sia proprio lui a ricongiungere un tavolo che pare fortemente scricchiolare? «Sarebbe una sconfitta per tutti», taglia corto Rizzi. Insomma: progetto pilota, falsa partenza. Ma a chi giova?

Le questioni della città

Ato, la rivolta dei sindaci: ora nuovo accordo

In 48 scrivono a Caldoro e Pepe: modificare lo schema di convenzione

Gianni De Blasio

Sindaci in «rivolta» per la costituzione dell'Ato rifiuti di Benevento. Ora, è la maggioranza assoluta dei primi cittadini a scrivere al governatore Caldoro, all'assessore regionale all'Ambiente Romano, oltre che al sindaco di Benevento Fausto Pepe, che è anche commissario ad acta per la definizione dell'iter procedimentale per i Comuni inadempienti, per richiedere la modifica dello schema di convenzione, che sin dall'inizio, dalla prima riunione del 6 maggio, ha suscitato perplessità e criticità largamente condivise, che porterebbero a un sicuro disservizio ed aumento spropositato dei costi di gestione a carico dei cittadini del Sannio. A distanza di sette mesi e dopo diverse riunioni e interlocuzioni con la Regione, restano attuali e irrisolte le questioni poste, dibattute e condivise dalla stragrande maggioranza dei sindaci e dallo stesso Pepe, al quale i 48 colleghi (giusto il 60% dei Comuni dell'Ato, tra questi non solo enti piccoli, visto che figurano pure Telesse, Guardia

Sanframondi, Faicchio, Torrecuso, Rotondi, Cusano Mutri e Sant'Agata) chiedono di proseguire nella sua azione al fianco dei Comuni, e mettere in atto ogni azione, anche non procedendo all'espletamento delle funzioni di commissario, per addivenire alla elaborazione di una nuova convenzione da far approvare a tutti i sindaci, ritenendo vincolante per tutti la riformulazione di un accordo che recepisca alcuni punti irrinunciabili.

Tra questi, la costituzione degli Sto (Sistemi territoriali operativi) su proposta dei sindaci con un minimo di diecimila abitanti, con necessità di esplicitare le competenze e disciplinare le modalità di definizione degli stessi, i quali se non istituiti nella prima seduta della Conferenza d'Ambito, rischierebbero di rendere la stessa monca di un componente fondamentale, il Comitato direttivo, e conseguentemente, in assenza degli Sto, verrebbe leso il principio di rappresentatività, in quanto i Comuni non sarebbero rappresentati in seno alla Conferenza d'Ambito. Inoltre, secondo i 48 sindaci, agli STO deve essere attribuita maggiore autonomia per tener conto delle diversità territo-

riali ed evitare il rischio che la costituzione degli Ato non porti alcun reale vantaggio se non quello di istituire un nuovo apparato amministrativo con ulteriori costi e inutili appesantimenti procedurali. Occorre anche prevedere una tariffazione che tenga distinti i costi di raccolta e spazzamento da quelli dell'impiantistica e della gestione delle discariche; si rende necessario specificare i criteri di determinazione della tariffa e che la stessa possa differenziarsi in base ai costi del servizio dei singoli Sto e dei costi consolidati dei singoli Comuni. Altra questione, definire nel dettaglio i reali compiti del Comune: chiarire ad esempio chi avrà la gestione del tributo Tari (pre-disposizione ruoli, riscossione, accertamenti etc.); se sarà stazione unica appaltante o se saranno i singoli Sto a procedere alle attività di scelta dei contraenti. Da ridefinire il sistema di votazione, che se riferito solo «in percentuale agli abitanti di ogni Comune», resta penalizzante per la stragrande maggioranza dei piccoli Comuni dell'Ato.

Dal web ai sopralluoghi il nuovo catasto cerca i dati

La discussione sulle linee guida al via già in settimana

Cristiano Dell'Oste
Valentina Maglione

La riforma del catasto ha una prima data-obiettivo: venerdì 20 febbraio, termine entro cui il decreto legislativo con i criteri estimativi è atteso in Consiglio dei ministri per il via libera preliminare. Già da questa settimana, intanto, potrebbe iniziare la discussione parlamentare informale alla "bicameralina" sulle linee guida della riforma. Il testo vero e proprio del decreto - invece - per ora è all'ufficio legislativo del ministero dell'Economia, dopo che le Entrate hanno completato la stesura tecnica.

Qualcosa della riforma si sa già, dopo il confronto di venerdì scorso tra i dirigenti dell'Agenzia e i responsabili del coordinamento guidato da Confedilizia.

Il nuovo catasto distinguerà gli immobili in due macro-categorie. Quelli a "destinazione ordinaria" - case, negozi, uffici e pertinenze - il cui valore patrimoniale, basato sempre sui metri quadrati (e non più sull'attuale sistema dei vani), dovrà essere stimato principalmente usando un algoritmo che considera le caratteristiche e la collocazione geografica. E quelli "a destinazione speciale", il cui valore andrà invece stimato in modo diretto.

Proprio sulla valutazione degli immobili "ordinari" nelle scorse settimane sono trapelate le difficoltà per alcuni ambiti territoriali dove ci sono state poche compravendite. L'idea iniziale era infatti quella di partire dai valori contenuti negli atti notarili nel triennio 2011-2013. Ma, a causa del crollo del mercato, in più di cinquemila Comuni ci sono state meno di 100 transazioni. Di qui il piano di allargare il confronto ad altre zone omogenee per caratteristiche e valori di mercato, attingendo inoltre ai prezzi risultanti dalle aste giudiziarie. Il triennio esaminato sarà il 2012-2014.

I geometri si sono detti disponi-

bile a un'operazione a tappeto di rilevazione sul campo, e di certo nel decreto ci sarà un riferimento a possibili convenzioni con i professionisti (lo prevede anche la delega). Pare decisamente improbabile, però, visitare "fisicamente" tutti gli immobili. Non a caso nei piani delle Entrate ci sono anche sopralluoghi "virtuali" da effettuare usando fotografie aeree (ortofoto) e servizi online come *Street View*.

Un'altra opzione è chiedere le informazioni direttamente a proprietari e amministratori di condominio, e anche questo punto dovrebbe apparire nel decreto, anche se i dettagli saranno affidati a un futuro provvedimento attuativo.

Di certo, l'uso delle funzioni statistiche contempla un margine d'errore. Ragione per cui tutti i valori - compresi quelli da stima diretta - saranno abbattuti di una certa percentuale per "neutralizzare" eventuali imprecisioni. La quota non è ancora fissata, ma potrebbe aggirarsi nell'ordine del 20 per cento.

In attesa di conoscere i dettagli, la discussione potrebbe iniziare già questa settimana. Domani il viceministro all'Economia, Luigi Casero, tornerà al Senato in commissione Finanze per terminare l'audizione iniziata giovedì e poi dovrebbe fare un passaggio anche alla Camera. Subito dopo i presidenti delle commissioni dei due rami del Parlamento, Mauro Marino (Pd) al Senato e Daniele Capezzone (Fi) alla Camera, potrebbero organizzare i lavori della "bicameralina", presieduta da entrambi e incaricata di esaminare, prima della discussione formale presso le due commissioni, i criteri ispiratori della riforma.

Così il Governo potrebbe valutare se intervenire già prima dell'esame formale del testo. «Dalle categorie - afferma Marino - sono arrivati suggerimenti molto interessanti nelle scorse settimane. Vedremo a breve se sono stati recepiti. Se così non fosse, creeremo

le condizioni perché il Governo senta le proposte». In Parlamento ci sarà quindi spazio per le indagini conoscitive, che coinvolgeranno gli *stakeholder*, dai professionisti alle associazioni, così come già accaduto durante l'esame del decreto sulle commissioni censuarie (Dlgs 198/2014). In quell'occasione il metodo del confronto aveva scatenato qualche malumore, ma ora Marino conta sulla «disponibilità del Governo».

A oggi le categorie non nascondono la loro perplessità. A partire da Confedilizia: il presidente Corrado Sforza Fogliani, uscito dall'incontro di venerdì scorso con l'Agenzia delle Entrate, lo ha definito «abbastanza deludente e particolarmente preoccupante». Al di là dei dettagli tecnici, c'è il forte timore di rincari d'imposta.

Chiede più concertazione l'An-ci: il sindaco di Ascoli Piceno e delegato dell'associazione per la fiscalità locale, Guido Castelli, spiega che «è fondamentale studiare insieme questa riforma per attuarla al meglio ed evitare che esploda il contenzioso». Per Castelli occorre prima di tutto sciogliere il nodo dell'invarianza di gettito, anche studiando un fondo perequativo. Inoltre, va valorizzata l'esperienza maturata da alcuni Comuni nella revisione del loro sistema catastale e organizzare le verifiche sugli immobili, anche attingendo alle risorse stanziata dalla legge di stabilità del 2014 (40 milioni l'anno dal 2015 al 2019).

I fronti aperti

LE COMPRAVENDITE



Complice il calo del mercato, in molte delle zone Omi che saranno usate per la riforma del catasto ci sono state poche compravendite (o nessuna) nel triennio di osservazione 2012-2014. Il

rimedio proposto dall'Agenzia è "allargare" l'area di osservazione ad altre zone omogenee per valori. Oltre agli acquisti, saranno rilevati anche i prezzi delle aste giudiziarie

LE CARATTERISTICHE



Per le unità a destinazione ordinaria (case, negozi, uffici, pertinenze) bisogna stabilire dove e come reperire i dati con cui "alimentare" gli algoritmi che calcoleranno rendite e valori. Nei

piani dell'Agenzia, non tutti gli immobili saranno visionati sul campo: i dati saranno tratti anche dalle planimetrie, dai rogiti, da ortofoto aeree, da *Street view* e interpellando i proprietari

I FABBRICATI INDUSTRIALI



Per gli immobili a destinazione speciale - compresi i fabbricati industriali - si procederà per stima diretta, quindi individuando il valore per ogni singola unità immobiliare.

Nell'ambito delle stime l'Agenzia intende utilizzare anche il criterio del costo di costruzione, appoggiandosi tra l'altro a prontuari di norma su base regionale

GLI IMMOBILI STORICI



La rendita e il valore patrimoniale dei castelli saranno calcolati per stima diretta. Per gli altri immobili vincolati secondo il Codice dei beni culturali, l'Agenzia ha studiato un

meccanismo con due opzioni: la stima diretta, per le unità con caratteristiche particolari, e l'utilizzo di funzioni statistiche, per gli immobili che rientrano in tipologie più standardizzate

L'INVARIANZA DI GETTITO



L'invarianza di gettito non riguarda il processo di riforma del catasto, ma il modo in cui i nuovi valori saranno utilizzati a livello fiscale. L'obiettivo fissato dalla legge delega è quella di una

stabilità del carico fiscale. I tecnici delle Entrate intendono questo parametro a livello nazionale, mentre secondo la proprietà edilizia il limite dovrebbe essere definito su base comunale

L'ANALISI

Cristiano
Dell'Oste

«Invarianza»: un nodo da sciogliere in fretta

Fare la riforma del catasto senza aumentare le imposte sul mattone è l'obiettivo contenuto nella legge delega. Metterlo in pratica, però, non sarà tanto semplice, e non solo perché il fisco immobiliare è in continua evoluzione: venerdì scorso, durante un incontro con i proprietari, le Entrate hanno sostenuto che l'invarianza andrà garantita a livello nazionale, mentre Confedilizia si batte perché il vincolo venga fissato a livello comunale.

Proviamo a vedere cosa c'è in ballo partendo dai dati elaborati dal Sole 24 Ore del Lunedì lo scorso 4 agosto, che misurano la distanza media tra valori catastali attuali e valori di mercato nei capoluoghi di provincia. A Pistoia, il valore fiscale medio è 73mila euro, a fronte di un valore di mercato di 280mila. A Pordenone - estremo opposto della classifica - il fisco valuta le casa-tipo 126mila euro contro un valore di mercato di 150mila.

Il nuovo catasto dovrebbe allineare le basi imponibili ai valori di mercato. Ma questo creerà un bel dilemma.

Se si fissano su base nazionale le stesse aliquote massime uguali per tutti i Comuni - come avviene oggi - i residenti di Pistoia saranno esposti a un fortissimo rischio di rincari, perché vedranno moltiplicare la loro base imponibile. E, d'altra parte, se si fissano le aliquote massime nazionali a un livello tale che impedisca i rincari per i

pistoiesi, i Comuni come quello di Pordenone non riusciranno più ad avere le stesse entrate tributarie che avevano prima della riforma, e avranno bisogno di trasferimenti di risorse statali. Non è un caso che il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, che segue la fiscalità per l'Anci, proponga l'istituzione di un fondo perequativo capace di ammortizzare i contraccolpi della riforma per le casse degli enti locali.

Ma va detto anche che negli ultimi anni «trasferimenti ai Comuni» ha quasi sempre fatto rima con «aumento delle imposte» in un balletto di cifre tra Anci e Governo. Il timore di rincari, insomma, si basa sulla realtà storica.

Ecco perché c'è chi si batte per soluzioni più praticabili. In alternativa, infatti, si potrebbe stabilire che ogni Comune è libero di mettere le aliquote che vuole, fermo restando che non potrà ricavare dai tributi sugli immobili più di quello che ha incassato in un certo anno d'imposta prima della riforma: sarebbe la soluzione più trasparente per garantire l'invarianza di gettito a livello comunale - dicono i proprietari - e la più facile da controllare per i singoli contribuenti.

L'obiezione dei tecnici che stanno studiando la riforma è che - così facendo - l'equità sarebbe garantita solo all'interno dello stesso Comune, ma non tra un Comune e l'altro (i pistoiesi, nel complesso continuerebbero a pagare relativamente meno degli abitanti di Pordenone). Ma la controreplica di chi vuole l'invarianza a livello comunale è che la priorità è evitare altri rincari delle tasse. La questione, insomma, pare ancora aperta, ma è bene iniziare a discuterne da subito, anche animatamente, per evitare sorprese tra cinque anni, quando la riforma sarà finita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMAGNA NON ROSSA La storia bella di una famiglia unita

Renata, da vedova a sindaco contro il «Muro di Riccione»

La scomparsa inattesa del marito ha dato a una donna coraggiosa la forza morale per espugnare una storica fortezza della sinistra

di **Giovanni Terzi**

Una famiglia straordinariamente unita quella dei Tosi di Riccione, «la Perla Verde» com'è chiamata la città romagnola capitale estiva del divertimento per grandi e piccini.

I genitori di Renata Tosi erano sarti, due sorelle gemelle ed un fratello maschio che vivono tutti nella stessa palazzina con le porte sempre aperte in un rapporto profondo e stabile. Renata studiava giurisprudenza all'Università quando nel 1986 sull'lungomare di Cattolica incontra Nevio Coli, un giovane operaio con cui scocca immediatamente la scintilla dell'amore. I due ragazzi si amano e iniziano a dipingere assieme la tela di quel quadro che sarà la loro esistenza assieme. Pian piano i progetti e i sogni si materializzano grazie alla costanza ed a quella tensione positiva che soltanto le famiglie unite sanno trasferire; sogni semplici e meravigliosi. Renata si laurea in legge e inizia a lavorare in uno studio notarile, Nevio da operaio diventa un piccolo e serio imprenditore che gestisce due distributori di benzina a Riccione.

La passione e l'amore per la propria città porta Renata ad impegnarsi nella «cosa pubblica», in politica, ed è così che costituisce il primo comitato contro la costruzione dell'opera pubblica chiamata Trclunga 10 chilometri (acronimo di trasporto rapido costiero) che dovrebbe collegare Riccione a Rimini. Dopo vent'anni quell'opera pubblica è ancora lì, incompiuta, al costo di 10 milioni di euro al chilometro che dovrebbe consentire, con una strada sopraelevata alta dai sei ai dieci metri e adiacente alla ferrovia esistente, il transito di un autobus veloce capace di portare i turi-

sti nelle due città romagnole. «Un nuovo muro di Berlino», commentano in molti riccionesi da sempre contrari a quell'opera progettata e voluta nel 1995 da una amministrazione provinciale e comunale di sinistra. Un progetto che inizialmente doveva collegare Ravenna a Cattolica ma che ha visto il tragitto ridursi e i costi lievitare. Quel comitato voluto da Renata Tosi si batte e combatte diventando così una lista civica capace di entrare da subito, vent'anni fa, in consiglio comunale. La passione per la propria città, il lavoro da avvocato ed una vita serena portano Renata e Nevio nel 2003 a sposarsi. Renata combatte contro la costruzione della Trc e man mano che il progetto va avanti il comitato di cittadini contrari a quella costosissima ed inutile opera diventa sempre più numeroso e ricco di consensi.

Anni ed anni di opposizione nelle aule consiliari e nelle strade fino a quel drammatico autunno del 2013. Nevio riceve una lettera dell'Asl che prescrive una visita di routine alla prostata, esegue gli esami che però non vanno bene ed l'infiammazione continua a peggiorare tanto da rendere urgente un intervento chirurgico. La mamma di Renata era da qualche tempo ricoverata in ospedale e anche questa ennesima batosta si abbatte nella loro, fino a quel momento, serena famiglia. Ma, al di là delle questioni psicologiche, sia Nevio che Renata sono una coppia unita e salda che, ormai da ventisette anni fa della loro storia d'amore il progetto di una vita e così con solerzia si recano a Bologna per fissare la data di quella operazione. Dal giovedì 10 ottobre l'intervento a Nevio Coli venne fissato per il sabato 12 ottobre alla Clinica Madre Fortunata Tonio di Bologna. L'intervento, apparentemente di routine e che non doveva presentare nessun tipo di complicazione, in realtà diventerà fatale per Nevio. Un'

improvvisa emorragia dovuta probabilmente ad una malattia genetica mai diagnosticata aveva diviso fisicamente le vite di Renata e Nevio. Quel dolore enorme fu subito seguito da altri due improvvisi lutti per Renata: prima la madre che soltanto pochi giorni dopo, il 4 novembre, si spegne in un letto di ospedale senza neanche venire a conoscenza della scomparsa del genero, poi il padre che pochi mesi dopo, nell'aprile del 2014, perde la vita colpito da un ictus.

Sei terribili mesi hanno provato profondamente l'emotività e la sfera affettiva di Renata Tosi che soltanto grazie alla fede ed alla sua caparbia ha cercato di risollevarsi, decidendo di sfidare il destino candidandosi, a Sindaco, con la sua lista civica, Noi Riccionesi. Riccione, come Rimini e la Romagna, è da più di mezzo secolo un presidio del centro sinistra. Renata invece ha estrazioni cattoliche liberali e un percorso politico che, da sempre, l'ha vista vicino al centrodestra e nonostante il drammatico momento personale che stava vivendo ha energia e progetti da vendere. Ed è grazie alla passione alla energia che Renata l'8 giugno 2014 vince le elezioni e diventa sindaco della sua amata città. Un risultato clamoroso con quasi il 54% dei consensi a testimonianza sì di una leadership, ma soprattutto del lavoro di una squadra di persone come sempre ci tiene a sottolineare. Perché Renata è cosciente che i grandi risultati si ottengono con un lavoro di gruppo e con tante persone che lavorano al tuo fianco giorno per giorno anche se l'armasegreta rimane Nevio, il marito, che dal cielo le è accanto e fa il tifo per lei.

La nuova riforma della Pa torna sui passi del 2009

Ancora in evidenza i «fannulloni», le valutazioni, l'autonomia

Gianni Trovati

Ci sono la «lotta ai fannulloni» e la «valutazione dei risultati», ma anche «l'autonomia della dirigenza» e la «semplificazione delle procedure». La Pubblica amministrazione è alle prese con il nuovo progetto di riforma complessiva, in lavorazione con la legge delega che sta discutendo la prima commissione del Senato: questa volta il progetto è targato centrosinistra, ma le parole d'ordine sono le stesse che nel 2009 hanno riempito il dibattito intorno alla riforma Brunetta. Il problema, appunto, è che sono rimaste parole d'ordine.

I licenziamenti

Quello dei «fannulloni» evocati dal premier nelle scorse settimane mentre illustrava i principi della riforma è il caso più evidente di coincidenza anche lessicale con la scorsa puntata. E in effetti, sul tema, la normativa è ormai ricchissima e l'obiettivo di «accelerare e rendere concreto» il procedimento disciplinare nel pubblico impiego, indicato dagli emendamenti presentati dal relatore (Giorgio Pagliari del Pd) in commissione, non sembra semplice da realizzare solo a suon di nuove leggi. Già oggi, per esempio, la falsa attestazione della presenza in servizio o l'assenza giustificata con un falso certificato medico porta al licenziamento senza preavviso (e, nel secondo caso, alla revoca della convenzione del medico con il Servizio sanitario nazionale), eppure il dibattito sui fannulloni si è riaperto proprio all'indomani del caso-assenteismo della Polizia municipale di Roma la notte di Capodanno.

Non solo: la stessa sanzione del licenziamento senza preavviso è prevista dal Testo unico del pubblico impiego, dopo il restyling-Brunetta, per le dichiarazioni false prodotte con l'obiettivo di ottenere avanzamenti di

carriera oppure quando si verificano più «condotte aggressive o moleste» sul luogo di lavoro.

Rischi ancora maggiori sembrano nascondersi nei casi di «licenziamento con preavviso», che può scattare anche dopo due anni in cui il dipendente riceve una valutazione «di insufficiente rendimento» perché non rispetta i propri obblighi (lo dice l'articolo 55-quater, comma 2 del Dlgs 165/2001, nella versione riformata sei anni fa). Le regole, insomma, sono spesso più rigide che nel mondo del lavoro privato, eppure l'ultimo censimento della Funzione pubblica indica che nel 2013 i licenziamenti sono stati 220 su circa 3,3 milioni di dipendenti pubblici. Il problema, più che nelle regole, è allora nella loro attuazione.

Le pagelle

La questione si intreccia strettamente con il tema della «valutazione» dei dipendenti per «il riconoscimento del merito» e di «premiabilità», sviluppando «sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti». Anche queste citazioni sono tratte dagli emendamenti del relatore appena presentati in commissione al disegno di legge Madia; e anche loro suonano più che famigliari a chi ha seguito le vicende della riforma Brunetta, con le sue valutazioni sulle «performance individuali» e su quelle «organizzative» (cioè dell'ufficio).

In questo caso la nuova riforma dichiara l'obiettivo di «semplificare» e forse, nel dedalo di pagelle e relazioni sulle performance previste dalle regole attuali, di qualche sforbiciata c'è bisogno. L'esperienza recente, però, dimostra che più della perfezione delle regole conta la volontà politica di attuarle. Nel 2010, mentre la Funzione pubblica metteva in campo tutto l'armamentario per misurare le bu-

ste paga di ogni dipendente sulla base dei meriti individuali e dell'ufficio, il ministero dell'Economia decideva di congelare gli stipendi pubblici, con il blocco confermato anche per il 2015 dall'ultima manovra: premi e sanzioni finirono inevitabilmente nel dimenticatoio.

Autonomia e semplificazione


Un quadro analogo è offerto dagli altri due principi guida in comune fra le riforme Madia e Brunetta. Il primo è quello dell'autonomia dei dirigenti, che il nuovo intervento vuole perseguire anche rivedendo le responsabilità per danno erariale dei politici (si veda Il Sole 24 Ore del 23 gennaio), e della semplificazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere comprensibili ai cittadini procedure e risultati. Promessa, quest'ultima, ripetuta anche dai tanti decreti sulla «trasparenza», ma ancora lontanissima dal realizzarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fotografia dei dipendenti pubblici

IL TREND DEL PUBBLICO IMPIEGO...

Totale personale dipendente delle pubbliche amministrazioni



...E I TAGLI NEL 2014

Variazioni % del personale nei primi nove mesi dell'anno

Scuola (1)	-1,76	Carriera prefettizia	-1,94
Ministeri	-1,75	Carriera penitenziaria	-2,07
Presidenza consiglio ministri (2)	-3,27	Enti pubblici non economici (3)	-2,33
Agenzie fiscali	0,40	Enti di ricerca (3)	-0,69
Vigili del fuoco	3,61	Servizio sanitario nazionale (3)	-0,59
Magistratura	2,50	Comuni e Provincie (3)	-1,41

(1) Sul mese di settembre 2013; (2) non viene considerato il personale comandato; (3) dati provenienti dal monitoraggio trimestrale Fonte: elab. Ragioneria generale dello Stato

Le retribuzioni medie complessive

Valori in euro; anno 2013

SCUOLA 29.468	MINISTERI 29.899	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 57.688	AGENZIE FISCALI 37.340
CORPI DI POLIZIA 38.095	FORZE ARMATE 38.804	MAGISTRATURA 142.653	CARRIERA PREFETTIZIA 91.184
CARRIERA PENITENZIARIA 79.549	UNIVERSITÀ 43.221	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 38.589	REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 29.626

Ici, sì all'architetto contro il Comune

**Ferruccio Bogetti
Gianni Rota**

L'architetto può difendere il contribuente nelle liti fiscali per l'Ici recuperata e dichiarata in misura minore in base ad una inferiore capacità edificatoria degli immobili. Il professionista è abilitato alla difesa presso le commissioni tributarie e ha competenza per le controversie relative alle questioni tecnico-catastali e urbanistiche. Inoltre, la norma non contiene alcun esplicito riferimento in via esclusiva agli atti emessi dall'agenzia del Territorio. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia 7179/64/2014 (presidente Oldi, relatore Alberti).

La vicenda

Un contribuente, avvalendosi di un architetto, si oppone davanti al giudice tributario per gli accertamenti Ici notificati dal Comune per gli anni 2006/2008. Per l'ente locale la base imponibile delle aree edificabili dichiarate è inferiore al valore di mercato.

Per il contribuente, però, la ridotta capacità edificatoria giustifica un minor versamento. Per questo motivo scatta la controversia davanti alla commissione tributaria provinciale, dove le due annualità sono impugnate con un solo ricorso. Per il Comune - costituitosi in giudizio - l'impugnazione è inammissibile per due profili. Intanto per la proposizione di un ricorso cumulativo riguardante più annualità. Poi perché il contribuente ha demandato la difesa ad un architetto. Secondo i giudici di primo grado, però, non esiste alcuna irregolarità, né legata al ricorso cumulativo né per la sua sottoscrizione da parte di un architetto.

In particolare, per quanto riguarda la seconda pregiudiziale, secondo il giudice «al secondo comma dell'articolo 12 del Dlgs 546/92 sono previste le figure professionali abilitate all'assistenza tecnica, se iscritte negli appositi albi; tra questi è espressamente prevista la figura degli architetti». Pertanto, anche questi ultimi possono difendere presso le commissioni tributarie i contribuenti.

La tesi, però, non convince il Comune che impugna in appello la sentenza, insistendo in particolare sulla seconda questione. Nel

frattempo l'architetto, dopo aver anche riassunto il giudizio quale erede a causa della morte del ricorrente, contrasta l'appello proposto dal Comune.

La decisione

La Ctr rimanda al mittente le pregiudiziali e conferma ancora una volta, nel merito, la sentenza. In primo luogo, secondo il collegio, l'architetto risulta essere un difensore abilitato anche per l'Ici. Infatti «l'articolo 12 del Dlgs 546/92 elenca, tra gli altri abilitati all'assistenza tecnica, anche gli architetti». Poi la controversia «investe questioni squisitamente tecniche attinenti la superficie dell'area sottoposta al tributo in relazione alle risultanze catastali e al piano di lottizzazione e alla portata dello strumento urbanistico». Infine, la norma che consente agli architetti la difesa nel processo tributario «non contiene alcun esplicito riferimento in via esclusiva agli "atti emessi dall'agenzia del Territorio"».

Le considerazioni

Il giudice tributario può - e deve - sempre verificare in ogni stato e grado di giudizio la capacità del difensore. Non basta la sola iscrizione all'ordine professionale, ma è necessaria l'iscrizione all'Albo oppure all'Elenco per poter rappresentare legittimamente in commissione.

Contrattazione decentrata



La Corte dei Conti, sezione regionale Friuli-Venezia Giulia, nella deliberazione n. FVG/192/2014/PAR del 17 dicembre 2014 esamina un quesito "relativo alla corretta interpretazione dell'art. 65 del D. Lgs. 150/2009 nella parte in cui prevede che i contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. cessano la loro efficacia al 31.12.2012, nonchè alla possibile efficacia retroattiva dei contratti decentrati stipulati successivamente al 31.12.2012, in particolare con riferimento alla attribuzione dell'indennità per le specifiche responsabilità, come prevista dall'art. 21 del CCRL sottoscritto il 1 agosto 2002".

Si riportano, di seguito ed in modo integrale, le motivazioni ed avvisi della sezione, in quanto argomento di particolare rilevanza e che - nonostante il tempo trascorso ed i chiarimenti già ampiamente intervenuti sull'applicazione generale del d.lgs. 150/2009 - può² costituire, comunque, aspetto di interesse, anche solo per riscontro e verifica dell'operato delle amministrazioni.

"... le disposizioni dettate dall'art. 65 del decreto legislativo n. 150/2009 ... ha previsto la sanzione dell'inefficacia dei contratti collettivi integrativi nell'ipotesi in cui le Amministrazioni pubbliche e le Autonomie territoriali (Regioni ed EELL) non abbiano provveduto, entro i termini di legge, all'adeguamento dei contratti integrativi medesimi ai principi di ripartizione delle competenze tra fonte normativa e fonte negoziata, nonchè alle disposizioni recate dal Titolo III, relative al merito e alla premialità .

I conti pubblici

Imu agricola, la tassa scatta solo per 56 Comuni

Ridefiniti i parametri
e le fasce degli enti locali
Esenzioni oltre i 600 metri

Margherita Siani

Slitta ancora il pagamento dell'Imu sui terreni agricoli e cambiano le regole di chi è definito montano e chi no. Ci sarà di tempo fino al prossimo 10 febbraio per capire se si è in debito con il fisco e a Salerno pagheranno in 56. A deciderlo un Consiglio dei Ministri che ha messo mano anche ai criteri che definiscono un centro montano.

I ministeri delle Finanze e dell'Agricoltura erano già a lavoro per cambiare i criteri altimetrici finiti anche nel mirino del Tar del Lazio che aveva sospeso il decreto interministeriale in base al quale erano chiamati alla cassa anche 76 Comuni salernitani. Lo scorso 21 gennaio il Tar, a cui erano ricorse le Anci di alcune regioni, aveva fissato una udienza che non ha deciso nulla e la data del 26 di gennaio, cioè oggi, per i versamenti sembrava certa. Poi, è arrivato, in extremis, il decreto che ha nuovamente rivisto tutto. Ad iniziare dalla scadenza, slittata al 10 febbraio. Nel precedente dispositivo di legge, chi si trovava al di sopra dei 600 metri non pagava, chi era al di sotto, doveva farlo.

I nuovi criteri adottati si rifanno all'elenco dei comuni della cosiddetta "montagna legale" elaborato dall'Istat, che fissa tra i suoi parametri che almeno l'80% del territorio comunale sia posto sopra i 600 metri di altitudine. Questi terreni saranno completamente esentati. Come pure saranno esentati i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani.

Con il nuovo decreto, in pratica, si passa ad una tripartizione dei Comuni chiamati a versare, montani, nessuno paga; parzialmente montani, esenti solo coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionale. Non montani, pagano tutti. I Comuni salernitani che pagano sono ora 56, una ventina in meno rispetto all'elenco che era valido fino ad ora.

Eccoli. Comuni non montani (pagano tutti): Agropoli, Alfano, Altavilla Silentina, Angri, Battipaglia, Bellizzi, Casalvelino, Castel San Giorgio, Castellabate, Castelnuovo Cilento,

Eboli, Giungano, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Pagani, Pellezzano, Pertosa, Pontecagnano Faiano, Roccapiemonte, Salerno, Salerno, San Mango Piemonte, San Giovanni a Piro, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati, Torchiara.

Comuni parzialmente montani (esenzione parziale): Albanella, Ate-
na Lucana, Auletta, Baronissi, Buccino, Capaccio, Cava de' Tirreni, Contursi Terme, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Palomonte, Pisciotta, Polla, Romagnano al Monte, Rutino, Sala Consilina, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arzenio, Sant'Egidio del Monte Albino, Serre, Teggiano.

L'occhio è soprattutto su questa seconda fascia, quella con una parziale esenzione. La questione, tuttavia, ancora non è chiusa, perché le pronunce del Tar sono attese nel merito. Un pasticcio enorme, anche se sembra che la questione sia stata in gran parte definita con gli aggiustamenti dell'ultima ora. Di certo i fondi attesi prima 350 milioni di euro, ora sono ridotti, sono 270. C'è quindi un buco nei conti da coprire.

Tributi locali/2. Non è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale di dichiarazione standard

Comuni liberi sulla scelta dei bollettini

Pasquale Mirto

Nel 2015 debutta la dichiarazione Tasi, ma a differenza degli enti non commerciali, per i quali esiste un modello ministeriale di dichiarazione, per tutti gli altri contribuenti è il Comune a doverlo "inventare".

Il quadro normativo, anche in questo ambito, non brilla per chiarezza. Il comma 684 della legge 147/2013 prevede che i soggetti passivi presentino la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione deve essere redatta «su modello messo a disposizione dal Comune», ed è dichiarazione ultrattiva, nel senso che ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni dei da-

ti già dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo. Non è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale di approvazione del modello dichiarativo, sicché pare pacifico che ogni Comune dovrà predisporre uno.

Il comma 687 della legge di Stabilità per il 2014 prevede che alla dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu, il che dovrebbe significare che l'obbligo di presentazione della dichiarazione Tasi scatta generalmente quando c'è anche obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, ma tale regola ovviamente non può valere per i detentori.

Se il Comune non ha modificato con regolamento la scadenza fissata per legge, i contribuenti già oggi possono procedere alla presentazione

della dichiarazione, perché quella del 30 giugno va intesa come data ultima di presentazione. Ma per presentare la dichiarazione occorre che il Comune abbia predisposto il modello, e a tutt'oggi sono ancora in pochi ad averlo fatto.

Peraltro i contribuenti che hanno immobili su più Comuni saranno chiamati a districarsi nella compilazione di moduli strutturati in modo diverso e ciò sicuramente non è una semplificazione, anche perché, in teoria, potrebbero esserci 8.048 modelli di dichiarazione diversi, ovvero uno per ogni Comune, e ciò comporterà quasi sempre la compilazione a mano.

Se per l'abitazione principale si può ritenere che non vi sia obbligo dichiarativo, similmente all'Imu, la situazione cambia per i detentori. Tutti gli inquilini di Roma e Milano, per esempio, dovranno

non presentare la dichiarazione Tasi, anche se hanno pagato poche decine di euro di tributo. Infatti, senza dichiarazione il Comune non è in grado di conoscere il detentore di un immobile e quindi non conosce il soggetto passivo cui notificare l'eventuale atto di accertamento per omesso versamento.

Occorre al riguardo rammentare che il possessore e il detentore sono autonomi soggetti passivi e la Tasi non pagata dal detentore non può essere pagata dal possessore.

In generale, comunque, occorrerà verificare i singoli regolamenti comunali e le istruzioni fornite dai Comuni, in quanto in questa babele di regole, potrà ben capitare che per la medesima fattispecie impositiva un Comune pretenda la dichiarazione e un altro no.

Tributi locali/1. La legge 89/2014 chiede alle amministrazioni di assicurare la massima semplificazione

Tasi precompilata solo su richiesta

Gli enti «possono» inviare i modelli ai contribuenti interessati

Giuseppe Debenedetto

La conferma della Tasi per il 2015 ripropone tutte le criticità emerse durante il primo anno di gestione del nuovo tributo, comprese le modalità di versamento.

In particolare resta il dubbio se i contribuenti continueranno a provvedere in autoliquidazione o se dovranno invece attendere dai Comuni i modelli di pagamento già compilati.

Questione che l'anno scorso è stata molto dibattuta, poiché il comma 689 della legge 147/2013 prevedeva «l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori», pur demandando le modalità di versamento a un apposito decreto ministeriale.

Il sistema del bollettino precompilato ha però iniziato a vacillare a febbraio 2014, in quanto la bozza del decreto ministeriale (poi confermata dal testo approvato) chiariva che la precompilazione sarebbe stata un'opzione per i Comuni e non un obbligo.

Attività comunque difficile da effettuare, perché occorreva integrare i dati degli identificativi catastali con quelli degli occupanti oppure inviare un questionario a tutti i contribuenti al fine di costruire la banca dati per l'applicazione della Tasi.

Il decreto legge 16/2014 e la legge di conversione 68/2014, che pure hanno modificato la norma sul versamento della Tasi, non hanno sciolto il nodo, ma la disciplina risultante da queste modifiche ha fatto comunque propendere per l'autoliquidazione del tributo.

In particolare, l'utilizzo del canale esclusivo di pagamento a mezzo F24 e l'aliquota dell'1 per mille che il contribuente avrebbe dovuto utilizzare nel caso di mancata adozione dei provvedi-

menti comunali.

Si aggiungano, per il 2015, ulteriori elementi tra cui le stesse date di versamento dell'Imu e le stesse scadenze di invio delle delibere comunali al ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel complesso appare evidente che la disciplina della Tasi, mutuata dall'Imu, ragiona in una logica di autoliquidazione.

Sistema, peraltro, che consente di eliminare il problema del termine previsto per l'obbligo dichiarativo, che la legge fissa al 30 giugno dell'anno successivo, evidentemente inconciliabile con l'invio dei bollettini precompilati.

Quest'anno, però, la situazione appare più complessa, perché la legge 89/2014, nel modificare per l'ennesima volta la norma sul versamento del tributo (comma 688 della legge 147/13), stabilisce che dal 2015 «i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli».

In sostanza, la preventiva compilazione si ha solo dietro richiesta del contribuente e non è obbligatoria per i Comuni.

L'invio facoltativo dei modelli di pagamento è peraltro in linea con l'articolo 5 del decreto ministeriale del 23 maggio 2014, il quale stabilisce che il Comune «può» inviare i bollettini ai soggetti interessati.

In conclusione, anche per quest'anno la Tasi va in autoliquidazione, ma i Comuni dovranno far fronte alle eventuali richieste dei contribuenti per facilitare il pagamento.

Tour de force per il 730 precompilato

Ingorgo di adempimenti già nel mese di febbraio con il debutto della «Certificazione unica»

PAGINA A CURA DI

Cristiano Dell'Oste
Michela Finizio
Valentina Melis
Francesca Milano

Il D-Day della dichiarazione precompilata è il 15 aprile: entro quella data più di 19 milioni di contribuenti troveranno su internet il modello 730 con i dati già inseriti dalle Entrate. Per arrivarci, però, la grande macchina della raccolta dati si è già messa in moto: la prima tappa è il 2 marzo, entro cui banche, assicurazioni ed enti previdenziali dovranno trasmettere alle Entrate la prima tranche di informazioni su mutui, polizze e contributi. A seguire, entro il 9 marzo i sostituti d'imposta dovranno inviare la certificazione unica con i redditi e le ritenute dei contribuenti.

Tempi stretti per la «Cu»

Dalla certificazione unica deriva il grosso degli elementi che le Entrate inseriranno quest'anno nella precompilata: dati anagrafici, figli e familiari a carico, redditi, ritenute, eccedenze e crediti d'imposta.

Professionisti, aziende e altri sostituti d'imposta avranno difetto - meno di tre settimane di tempo per confezionarla e inoltrarla: «I primi software gestionali per l'invio non saranno pronti prima del 15 febbraio, complice il ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche - afferma il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti -. La modulistica pubblicata è diversa da quella che avevamo potuto esaminare a dicembre ed è molto rigida. Richiede un'attività complessa di sviluppo informatico».

A complicare l'invio della certificazione è l'obbligo, introdotto a partire da quest'anno, di predisporla per tutti i redditi, non solo per quelli da lavoro dipendente e pensione che derivano dalla gestione delle buste paga e finivano nel vecchio Cud. «È un flusso di dati - precisa Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro - che va raccolto per la prima volta, spesso all'esterno, e riguarda anche contribuenti con partita Iva, non interessati alla precompilata».

D'altra parte, il vantaggio del 730 "a domicilio" è quello di raccogliere anche gli altri redditi

soggetti a ritenuta percepiti da un dipendente o da un pensionato. Compresi - per esempio - le collaborazioni occasionali, le provvigioni ad agenti, i diritti d'autore, i compensi per attività sportive dilettantistiche.

Anche se questo, a sentire gli operatori, sta generando in questi giorni un sovraccollamento di carte, a volte persino consegnate a mano, sulle scrivanie degli uffici del personale e degli studi professionali a cui si appoggiano. «Alcune multinazionali - nota David Trotti, coordinatore del centro studi dell'Aidp (Associazione italiana direttori del personale) - restano senza parole quando spieghiamo che per una scadenza fiscale, come quella per la Cu, ci sono solo pochi giorni di tempo».

Il flusso dei «big data»

L'altro grande flusso di dati arriverà da banche, assicurazioni ed enti previdenziali. Da quest'anno gli istituti di credito - che hanno già l'obbligo di trasmettere queste informazioni all'anagrafe dei conti correnti - devono anticipare la comunicazione dal 31 al 9 marzo.

Anche le assicurazioni - che già trasmettono all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei codici fiscali dei contraenti e le informazioni sui contratti in chiave anti-evasione - devono comunicare alle Entrate gli importi relativi ai premi detraibili (assicurazioni sulla vita o l'invalidità permanente almeno pari al 5 per cento). Saranno trasmessi all'Agenzia direttamente dalle compagnie attraverso tracciati record contenenti il dettaglio del contraente e del premio pagato. Anche in questo caso c'è un anticipo rispetto alla precedente scadenza del 30 aprile.

Il modello precompilato

Con tutte queste informazioni, l'Agenzia preparerà il 730 precompilato. Cosa ci sarà, alla fine,

nella dichiarazione? Di certo i contribuenti troveranno gli eventuali familiari a carico, i redditi, le ritenute, gli eventuali sconti fiscali sui mutui per l'abitazione principale, sui premi del-

le assicurazioni vita e invalidità, oltre a quelli sui contributi previdenziali. Compresi quelli versati per colf e badanti, che saranno trasmessi dall'Inps all'Agenzia.

Ma non solo. Dalla dichiarazione dell'anno precedente le Entrate recupereranno anche le informazioni sui fabbricati e sui terreni, con tanto di eventuali redditi di locazione se dai database del fisco non risultano variazioni. Verrà fatto un incrocio anche in anagrafe tributaria per rilevare immobili acquistati nel corso del 2014, ma in questo caso il contribuente dovrà integrare il modello indicando il codice utilizzo (per esempio, affittata o in prestito a parenti).

Sempre sugli immobili, verranno inserite dalla dichiarazione relativa al 2013 le rate di detrazione per lavori edili, risparmio energetico e acquisto di arredi già indicate nell'ultimo 730: mancheranno, invece, le detrazioni per spese pagate nel 2014.

Il criterio-guida dell'Agenzia, comunque, sarà quello di inserire nella precompilata solo dati "sicuri": in caso di dubbi, le informazioni saranno riportate in un prospetto informativo che accompagnerà il modello 730 indicando le fonti dei dati, in modo che il contribuente o chi lo assiste possa decidere se inserirle o correggerle. È quello che succederà, per esempio, se gli interessi passivi sul mutuo comunicati dalla banca per il 2014 risulteranno più elevati di quelli del 2013 (una potenziale anomalia, dato che il debito dovrebbe scendere, con gli interessi).

Le informazioni mancanti

Nel 730 precompilato verranno inseriti anche i dati relativi alle eccedenze d'imposta, agli acconti e ai crediti d'imposta, ricavati incrociando 730/2014 e modelli F24. Spetterà, invece, al contribuente o all'intermediario ritoccare (e quindi integrare) la precompilata se vorrà godere delle altre agevolazioni fiscali: su spese sanitarie - che entreranno automaticamente nel 730 nel 2016 - spese per attività sportive dei ragazzi, per corsi di istruzione, locazioni per studenti fuori sede e donazioni alle Onlus e così via.

L'integrazione - così come

l'accettazione del modello senza variazioni - potrà essere fatta direttamente dal contribuente online, tramite il Pin Fisconline, oppure affidandosi a un intermediario (Caf o professionista). In alternativa, resterà anche la possibilità di presentare il modello Unico o il 730 senza sfruttare il modello precompilato. Ma questa è una partita che si aprirà per i cittadini dopo il 15 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le «caselle» da completare

Le voci presenti nella dichiarazione precompilata e quelle che dovranno essere integrate dal contribuente

Certificazione
unicaAnagrafe
tributaria

Banche



Assicurazioni

Dichiarazione dei redditi
dell'anno precedenteContribuente
o intermediarioEnti
previdenziali

VOCE	INSERITO NELLA PRECOMPILATA	FONTE DA CUI ARRIVA IL DATO	CONTRIBUENTI INTERESSATI (% sul totale)	NOTE
DATI GENERALI				
Dati anagrafici	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		100%	Se il dato viene corretto la dichiarazione si considera accettata senza modifiche, solo se non cambia il Comune di domicilio
Figli e altri familiari a carico	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		47%	
REDDITI E RITENUTE				
Redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		100%	La dichiarazione 2013 è riscontrata con i dati in anagrafe tributaria. Il contribuente dovrà indicare il "codice utilizzo" degli immobili acquistati nel 2014
Ritenute Irpef e addizionali	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		N.D.	
Redditi di fabbricati	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		58%*	Rientrano ad esempio i compensi per prestazioni occasionali, provvigioni e indennità per agenti, compensi per sport dilettantistici, compensi versati ai minimi e ai contribuenti nel regime delle nuove iniziative produttive
Redditi di terreni	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		14%	
Altri redditi	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		3%	
DEDUZIONI E DETRAZIONI				
Spese sanitarie	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO		63%	Dal 2016 saranno inserite nella precompilata le spese sostenute tramite tessera sanitaria
Interessi sui mutui per l'abitazione principale	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		14%	Se il dato del 2014 è superiore a quello del 2013, viene indicato nel prospetto con le informazioni a corredo
Contributi previdenziali e assistenziali**	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		23%	
Premi assicurativi (vita e infortuni)	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		22%	Sono presenti nella precompilata le spese sostenute fino al 2013. Vanno inserite dal contribuente quelle sostenute nel 2014
Spese per lavori di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> DIPENDE		23%	
Spese per risparmio energetico	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> DIPENDE		5%	
Spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> DIPENDE		N.D.	
Spese per corsi di istruzione	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO		8%	
Spese funebri	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO		2%	Il dato viene ricavato incrociando la certificazione unica con i modelli F24. Le eccedenze, gli acconti e i crediti di imposta saranno inseriti direttamente in dichiarazione
Spese per attività sportive dei ragazzi	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO		6%	
Donazioni a favore delle Onlus	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO		3%	
Locazioni per studenti fuori sede	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO		1%	
CREDITI E VERSAMENTI				
Eccedenze d'imposta e acconti versati	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		N.D.	
Crediti d'imposta	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		N.D.	

(*) Abitazione principale e altri fabbricati, affittati o no; dal 2013 si paga l'Irpef sul 50% del reddito fondiario degli immobili situati nello stesso Comune in cui il proprietario ha l'abitazione principale; (**) sarà inserito nella dichiarazione precompilata il dato sui contributi a carico del datore di lavoro per lavoro domestico versati dal contribuente

AMBIENTE

Dal 18 febbraio l'avvicinarsi di norme mette in crisi la tenuta di scritture ambientali

Classificazione rifiuti a ostacoli

Da giugno via al restyling Ue su caratteristiche di pericolo

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Percorso a ostacoli per la corretta classificazione dei rifiuti e la conseguente tenuta delle scritture ambientali, ossia registri di carico/scarico, formulario di trasporto e schede telematiche Sistri. Dal 18 febbraio 2015 entreranno in vigore le nuove norme previste dal Codice ambientale per l'attribuzione dei codici europei ai rifiuti (già noti come «Cer», oggi «Ecr»), le quali saranno però superate, dal successivo 1° giugno 2015, da quelle gerarchicamente superiori e immediatamente applicabili previste, rispettivamente dal regolamento 1272/2008/Ce su classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche, dal regolamento 1357/2014/Ue sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e dalla decisione 2014/995/Ue recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti (c.d. «Eer»).

Classificazione rifiuti ex Dlgs 152/2006. Dal 18 febbraio 2015 la classificazione dei rifiuti dovrà avvenire seguendo le nuove istruzioni introdotte nell'allegato D alla Parte IV del Dlgs 152/2006 (recante l'Elenco europeo dei rifiuti in recepimento della decisione 2000/532/Ce) a opera del dl 91/2014 (come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116). Le nuove norme dettano i criteri per classificare i rifiuti come pericolosi o non pericolosi, stabilendo: l'ufficializzazione dell'obbligo di utilizzare i criteri dettati dalla citata decisione 2000/532/Ce; la secca presunzione di non pericolosità dei rifiuti così classificati da codici «assoluti» dell'Elenco europeo; l'articolazione delle indagini necessarie per la corretta classificazione dei rifiuti che in base all'Eer ricentrano tra i pericolosi solo in presenza di determinate caratteristiche (c.d. rifiuti con «codici a specchio»); la declinazione del generale principio di precauzione Ue, che nell'analisi dei rifiuti imporrà di prendere sempre come riferimento i composti chimicamente peggiori e, in caso di esito dubbio delle stesse, di considerare i rifiuti senz'altro come pericolosi. Come accennato, dal successivo 1° giugno 2015 le regole per l'etichettatura delle sostanze pericolose richiamate dallo stesso dlgs 152/2006 dovranno, anche in caso di mancato e tempestivo adeguamento del Codice Ambientale, essere interpretate in riferimento al nuovo rego-

Argomento	Termini	Novità
Classificazione rifiuti	Dal 18 febbraio 2015	<ul style="list-style-type: none"> In vigore nuove regole ex allegato D, alla Parte IV del dlgs 152/2006 (come riformulato dal dl 91/2014) per classificare correttamente i rifiuti come pericolosi o non pericolosi Introdotta nuove istruzioni per utilizzo «codici a specchio» e applicazione principio di precauzione Diretta applicazione norme ex regolamento 1272/2008/Ce su classificazione, imballaggio, etichettatura sostanze chimiche
Classificazione sostanze chimiche	Dal 1° giugno 2015	<ul style="list-style-type: none"> Le regole vanno osservate in riferimento a quanto in materia previsto dall'allegato D, Parte IV, dlgs 152/2006 Diretta applicazione norme su caratteristiche di pericolo rifiuti ex regolamento 1357/2014/Ue (di modifica ad allegato III, direttiva 2008/98/Ce) Le norme riformulano categorie generali, definizioni, valori limite e prevalgono su quelle ex allegato I alla Parte IV, dlgs 152/2006 Diretta applicazione nuovo Elenco europeo dei rifiuti ex decisione 2014/995/Ue. Riscritti alcuni codici identificativi ed istruzioni per loro attribuzione. Le norme prevalgono su quelle ex allegato D, Parte IV, dlgs 152/2006
Caratteristiche di pericolo dei rifiuti	Dal 1° giugno 2015	
Nuovo elenco rifiuti	Dal 1° giugno 2015	

lamento 1272/2008/Ce, così come quelle sulle proprietà di pericolo dovranno essere rilette alla luce del nuovo regolamento 1357/2014/Ue.

Classificazione Ue sostanze chimiche. Dal 1° giugno 2015 la nuova fonte normativa in materia di classificazione a monte delle sostanze chimiche e loro miscele (e dunque, anche dei componenti dei rifiuti) sarà costituita dal regolamento 1272/2008/Ce, provvedimento per definizione obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (cd. norme «self executing»). Il provvedimento in parola sostituirà da tale data (salvo le eccezioni più avanti citate) le prescrizioni dettate dalle direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e integrerà quelle del regolamento 1907/2006/Ce su fabbricazione e vendita dei preparati chimici. Fino al 1° giugno 2017 potrà tuttavia continuare ad applicarsi la direttiva 67/548/Cee ad al-

cune miscele classificate, etichettate e imballate ex direttiva 1999/45/Ce e immesse sul mercato prima del giugno 2015. L'insostanza delle nuove regole ex regolamento 1272/2008/Ce, lo ricordiamo, è presidiata dalle sanzioni previste dal dlgs 186/2011.

Caratteristiche di pericolo rifiuti Ue. Sempre dal 1° giugno 2015 l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti dovrà essere fatta in base al nuovo allegato III della direttiva 2008/98/Ce, come riformulato (mediante integrale sostituzione) dal regolamento 1357/2014/Ue, provvedimento necessario per adeguare la normativa Ue al citato regolamento 1272/2008/Ce e dotato, al pari di questo, di immediata applicabilità. Sarà tuttavia onere del Legislatore nazionale, per assicurare una coerenza del sistema giuridico, aggiornare alla luce delle novità introdotte dal regolamento del 2014 il dlgs 152/2006 che

nel suo allegato I alla Parte IV ospita a oggi la versione precedente delle regole in parola, ivi collocate in recepimento della pregressa versione della direttiva 2008/98/Ce. Le novità previste dal neo regolamento Ue non sono di poco conto. Dietro la riclassificazione formale delle categorie generali (da «H» ad «Hp») appaiono infatti modifiche sostanziali sia nelle loro definizioni che nei valori limite di riferimento. Il regolamento 1357/2014/Ue articola a monte le nuove categorie «Hp» in sub classi di pericolo, prevedendo specifici criteri per l'attribuzione delle caratteristiche di rischio.

Ancora, novità sostanziali sono previste per alcune categorie: rifiuti infiammabili (che da H3A e H3B confluiscono nella categoria unica HP3, comprendente le nuove definizioni di rifiuti idroreattivi e gas infiammabili); tossici (collocati nella «HP6» insieme a nuovi criteri per loro identificazione e valutazione); corrosivi (tali

quando superano la soglia di concentrazione del 5% di determinate altre sostanze); eco tossici (per l'ulteriore identificazione dei quali il provvedimento Ue prevede l'emaneazione di specifiche linee guida). Infine, la nuova categoria HP15, differenzialmente dall'uscente H15 destinata ai rifiuti suscettibili di mutazione in seguito a trattamento, ricomprenderà tutti i rifiuti che pur non possedendo direttamente caratteristiche di pericolo possono manifestarle successivamente.

Nuovo elenco Ue dei rifiuti. Ancora dal 1° giugno 2015 sarà obbligatorio osservare il nuovo elenco europeo dei rifiuti dettato dalla decisione 2014/995/Ue in riformulazione di quello previsto dalla decisione 2000/532/Ce (attuativa della citata direttiva madre 2008/98/Ce). Le novità del riscritto elenco europeo riguardano sia i codici identificativi dei rifiuti che le istruzioni per la loro corretta attribuzione ai residui.

Sotto il primo profilo fanno infatti la loro comparsa nuove voci (come i rifiuti «010310*» costituiti da alcuni fanghi provenienti da attività estrattive, i rifiuti «160307*» di mercurio metallico rientranti nel residuale capitolo 16, i rifiuti «190308*» di mercurio parzialmente stabilizzato da impianti di trattamento) e la riformulazione di altri codici («010309» e «190304*»). Sotto il secondo profilo, relativo alle regole per l'attribuzione dei codici, tra le novità di rilievo vi sono invece: l'esplicito rinvio al Regolamento 1272/2008/Ce per la classificazione delle sostanze pericolose; il riferimento alle nuove caratteristiche «Hp» di pericolo recate dal rinnovato allegato III della direttiva 2008/98/Ce; l'esclusione dai limiti di concentrazione ex medesimo allegato III, direttiva 2008/98/Ce delle leghe di metalli puri in forma massiva non contaminati da sostanze pericolose. Sebbene ai sensi dell'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Ue la decisione 2014/995/Ue sarà direttamente obbligatoria sul territorio interno a partire dal prossimo giugno 2015, anche in questo caso si renderà necessario un intervento del legislatore nazionale per riformulare l'allegato «D» alla Parte IV del dlgs 152/2006 nel quale trova collocazione, come accennato, la versione dell'Elenco dei rifiuti tradotta dall'originario testo della decisione 2000/532/Ce.

— © Riproduzione riservata —